



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 30/12/2019

OGGETTO: Revisione periodica annuale Società Partecipate Art. 20 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 (TUPS).

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10,50 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 19/12/2019 prot. 10557 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Diego Basta - Cons. Comunale
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA		X
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA	X	
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO		X
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI		X
Totale		10	3

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott. Gerardo Rosania

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto:

- 1) dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, adempimento effettuato con atto di Consiglio Comunale n. 34 del 23/10/2017;

2) dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), , annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- a) effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Tenuto conto che ai fini di corrispondere a quanto previsto dalla richiamata normativa devono essere alienate od oggetto delle misure, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- ✓ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ✓ partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di BUCCINO e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; - in società che, alla data di entrata in

vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto altresì di quanto già disposto con:

1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.10.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgv n. 175 del 19/08/2016 e s.m.i. - Ricognizione delle partecipazioni possedute. Individuazioni partecipate pubbliche ed adozione Piano di Razionalizzazione. Presa d'atto della non obbligatorietà del bilancio consolidato per l'anno 2017.”*

2. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2018 ad oggetto. *“Revisione annuale delle Partecipate D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute”*

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, di cui alla richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/10/2017 di cui all'allegato A) e della successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2018, è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo quanto indicato nell'elenco delle partecipazioni e che tra le partecipazioni soltanto la seguenti vengono mantenuta:

- **Consorzio Asmenet s.c.a.r.l con quota dell' 0,24%. Azione da intraprendere “Mantenimento”;**
- **Sviluppo Sele Tanagro Srl con quota del 4,35% Azione da intraprendere “Mantenimento”;**
- mentre, le altre partecipazioni inserite nel monitoraggio – razionalizzazione di cui all'allegato A) della richiamata deliberazione C.C. 34/2017 sono oggetto di azioni in quanto società e partecipazioni in liquidazione,

Ritenuto di riconfermare la ricognizione e razionalizzazione precitate di cui alla deliberazione C.C. 34/2017 dando mandato ai competenti uffici di sollecitare i commissari liquidatori a concludere le operazioni di propria competenza.

Verificato in particolare che non sussistono le motivazioni per l'alienazione della seguente partecipazione:

- **Consorzio Asmenet s.c.a.r.l con quota dell' 0,24%. Azione da intraprendere “Mantenimento”;**
- **Sviluppo Sele Tanagro Srl con quota del 4,35%. Azione da intraprendere “Mantenimento”;**

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.10.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Vista e richiamata la nota del Mef – Dipartimento del tesoro ad oggetto “ *Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 TUPS)*” che, tra l’altro, dispone alle amministrazioni pubbliche di procedere mediante l’uso dell’applicativo “ *Partecipazioni*” per la comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell’art. 20 TUPS,;

Sentito il dibattito che si sviluppa in Aula:

Il Sindaco: che illustra la Delibera presentata al Consiglio Comunale;

Il Consigliere Fericola: chiede delucidazioni su alcune questioni, in particolare sul Consorzio Sportivo Meridionale SA3 di San Rufo per sapere se il Comune di Buccino ne sia, in qualche modo, partecipe;

Il Sindaco: Chiarisce che il Comune di Buccino non fa parte dei Soci fondatori. Ricorda che il Consorzio SA3 è stato posto in liquidazione, e che il Comune di Buccino non ha partite debitorie. Il problema potrebbe sorgere con una Società Partecipata del Consorzio, con la quale c’è un contenzioso ancora da definire ma che dovrebbe portare ad una sorta di compensazione in quanto il Comune di Buccino, a suo tempo, si assunse l’onere di pagare i dipendenti del Consorzio impegnato sul territorio comunale.

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’art. 3 della legge 241/1990;

Con voti Favorevoli 8; Astenuti 2 (Fericola e Freda); Contrari 0; espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse e la intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, riconfermando il piano di razionalizzazione di cui alla delibera C.C.21/2017 a cui si fa espresso rinvio ed in particolare la ricognizione della partecipazione posseduta dal Comune alla data del 23 settembre 2016, disponendo di conseguenza in prosieguo con quanto già deliberato in sede di razionalizzazione, **il mantenimento delle seguenti partecipazione:**

➤ **Consorzio Asmenet s.c.a.r.l con quota dell’ 0,24%. Azione da intraprendere “*Mantenimento*”;**

➤ **Sviluppo Sele Tanagro Srl con quota del 4,35% Azione da intraprendere “*Mantenimento*”;**

2. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato ed in particolar modo ai successivi adempimenti previsti e richiamati dalla nota del Mef – Dipartimento del tesoro del 16 novembre 2018 ad oggetto “ *Revisione Straordinaria delle partecipazioni pubbliche – rilevazione delle misure di razionalizzazione*” che, tra l’altro, dispone alle amministrazioni pubbliche si procedere mediante l’uso dell’applicativo “ *Partecipazioni*”, a fornire tutte le informazioni relativo al tipo di procedura avviata, allo stato di procedura, alla data di avvio della procedura e dall’ammontare del valore di liquidazione, per le società di cui si è disposto il “*processo di razionalizzazione*”;

3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale potrà riferire al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione

a) sia trasmessa al:

- Consorzio Asmenet s.c.a.r.l.;
- Sviluppo Sele Tanagro Srl;

b) l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

c) copia della presente deliberazione sia inviata, laddove previsto, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. -di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma del TUEL n.267/2000, con separata votazione e con il seguente esito: Favorevoli 8; Contrari 0;

Astenuti 2 (Fericola e Freda).

Dopo la votazione intervengono per dichiarazioni, comunicazioni e informative i seguenti Consiglieri:

Il Consigliere Fericola: Porge gli auguri al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale tutto, agli ascoltatori di un buon anno 2020. Ricorda che l'anno che si chiude è stato un anno difficile e travagliato, e per questo chiede alla Amministrazione Comunale sempre maggiore attenzione e un impegno crescente verso la Città. Ringrazia il Presidente del Consiglio Comunale per aver predisposto l'intervento sulla griglia cosa che ha concorso a risolvere un problema piccolo, ma sentito dai cittadini. Bisogna attrezzarsi per fronteggiare situazioni imprevedute che causano disagio ai cittadini. Ripropone la necessità di installare le centraline per il controllo della qualità dell'aria, e occorre fare in modo che la erogazione dell'acqua sia assicurata 24 ore su 24.

Richiama l'attenzione sui bollettini che i cittadini devono effettuare nei confronti del Comune. Quindi procede alla lettura di una nota di un cittadino relativo alle concessioni in gestione del Palazzo "Forcella" (Allegato).

Legge, infine, una nota dell'ing. Gargiulo Responsabile dell'U.T.C. relativa alla sistemazione di una strada, su cui tali lavori non sono mai stati visti.

Assessore Senatore: Si augura che l'anno nuovo inizi con propositi migliori, soprattutto quando si sta dinanzi ad una telecamera. Ricorda che sulla questione delle centraline per rilevare la qualità dell'aria, non c'è stata alcuna bocciatura del progetto, occorre fissare un incontro con l'A.R.P.A.C. per discuterlo. In realtà non è stato bocciato il procedimento che interessa il Comune di Buccino, ma un emendamento discusso in Commissione del Consiglio Regionale.

Il Consigliere Freda: Legge un intervento che si allega.

Il Presidente Basta: Ricorda che sulla questione della Protezione Civile c'è un problema di scarsa partecipazione ai bandi, per cui si è proceduto ad una convenzione con una Associazione.

Il Consigliere Freda: Ricorda che la questione sollevata dalle opposizioni non sono accuse, né tantomeno polemiche, sono soltanto sollecitazioni.

Il Consigliere Fericola: Interviene a sua volta sulla questione della Protezione Civile fondamentale allorché insorgono situazioni di emergenza, come la nevicata dello stesso 30 dicembre, per altri Comuni come Salvitelle, Casaletto Spartano, ecc. ci sono piccoli ma efficienti nuclei di Protezione Civile. C'è necessità di un maggiore impegno.

Il Sindaco: Ricorda il concetto della "cittadinanza attiva" che nelle nostre zone purtroppo manca. Ricorda però che il Comune di Buccino e quello di Caggiano sono ormai una realtà consolidata sul terreno della Protezione Civile.

Probabilmente occorre costruire una Protezione Civile di area vasta, utilizzando anche i finanziamenti che ci sono su questo terreno. Sulla lettera anonima letta dal Consigliere Fericola, che anonima non è, ricorda che è stato fatto un avviso pubblico per l'affidamento del Palazzo Forcella. Ha risposto la Fondazione Luigi Gaeta di Eboli che ha l'esclusivo delle opere di Carlo Levi. Sulle paure legate al futuro dell'Ufficio del Giudice di Pace, ricorda che se va avanti la riforma della giustizia di cui si parla a livello nazionale, il Comune di Buccino diventerà sede di un piccolo Tribunale, con competenza fino a 50.000,00 Euro.

L'Ufficio del Giudice di Pace a Buccino lavora parecchio, è il secondo dopo Salerno per mole di lavoro. Fu una scelta dell'Amministrazione che rivendica a pieno. Non c'è alcuna volontà di chiudere l'Ufficio del Giudice di Pace di Buccino.

Per quanto riguarda l'aspetto culturale si è cercato di dare una caratterizzazione in tal senso al Palazzo "Forcella" collegandolo al contesto storico. Nella Fondazione Luigi Gaeta, vi sono personaggi di livello nazionale e internazionale che fanno parte del Comitato Scientifico.

La scelta della Fondazione, nel nome di Carlo Levi, ci ha consentito già di prendere contatti con il Comune di Aliano. Ricorda, comunque, che la durata del comodato d'uso è di 2 anni e non di 10 anni. Sulla questione della griglia, conviene che si è perso un po' di tempo, ma ricorda che sui palazzi interessati c'è un intervento di 6/7 milioni, si era preso contatto con le ditte impegnate su quei lavori per l'intervento di sistemazione. Ora il lavoro lo ha fatto il Comune, ancora una volta, ma il problema si riproporrà visto il sollecito cui è sottoposta quella griglia.

Conclude augurando a tutti un felice anno 2020.

Il Presidente Basta: Ricorda l'importanza della scelta effettuata nel Palazzo "Forcella".

A sua volta formula gli auguri di buon anno.

Il Consigliere Fericola: Invita tutti alla moderazione, anche verso i cittadini che sollevano i problemi, anche perché significa che segnano le vicende amministrative come quella del Palazzo "Forcella". Sul Centro Storico propone la detassazione delle attività commerciali che si aprono, anche per combattere il fenomeno dello spopolamento dei paesi dell'interno. L'emigrazione si combatte fornendo servizi ed opportunità a chi intende rimanere nei piccoli centri dell'interno.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12,00 per esaurimento dell'Ordine del Giorno.

L'Integrazione

Siamo certi che la politica, in genere, se non si fa anche promotrice delle problematiche relative ai cambiamenti climatici, delle avversità naturali, fallisce ancora di più il ruolo propulsivo di una società che dovrebbe essere sensibile alle emergenze ambientali.

Non si può non essere estremamente preoccupati dei mutamenti in atto, non a caso la nostra nazione è uno dei paesi più colpiti da disastri naturali in Europa, quali eventi sismici, alluvioni o gravissimi fenomeni franosi.

Ciò emerge dai dati presentati nell'annuario dei dati ambientali pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

Su queste incombenti problematiche si impernia il nostro intervento prego di sollecitazioni a costituire in associazione i Volontari di Protezione Civile, ai sensi del DPGR del 10/7/1991 n.38, ^{Solus modis} adeguatamente formati, opportunamente equipaggiati che dovrebbero avere la funzione di supporto alle azioni di Protezione Civile adottate dalle istituzioni nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, quali eventi sismici, movimenti franosi, situazioni già vissute da questa comunità con tracce ancora evidenti per una cattiva gestione delle finanze pubbliche, mal utilizzate, per l'icuria del territorio persistente.

La Legge Regionale 64/1986, salvo modifiche, riconosceva per quanto riguarda i gruppi comunali di Volontari di Protezione Civile ente base con la precipua funzione di organizzare, coordinare gli apporti del volontariato venendo di fatto inserita nei Servizi Comunali.

La nostra è una società pluralista, partecipativa, non a caso lo stato incoraggia, sostiene la cultura, lo sviluppo del volontariato, ed infatti insiste quale motivo di incentivo la possibilità che i volontari aderenti alla Protezione Civile impiegati in attività di soccorso ed assistenza sono garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro è tenuto a consentire il mantenimento del posto di lavoro, trattamento economico previdenziale, copertura assicurativa.

Pertanto, per quanto esposto ed accertata l'assenza di opere manutentive di prevenzione rischio idrogeologico, che una parte del Centro Storico, abitato, è a rischio collassamento in quanto non ricostruito, si rafferma nell'immediato ^{LA NECESSITA' di} un Vostro impegno per la creazione della Protezione Civile a Buccino (SA).

I Consiglieri di Opposizione

Francesco Ferraro
Mario Fruda

Ho letto gli atti del Comune per la concessione in comodato gratuito del Palazzo Forcella alla Fondazione "Primo Levi" (con sede legale in Eboli).

Sono sbalordito per i contenuti.

1) La durata del comodato è di dieci anni, e non è prevista la facoltà per il Comune di disdire il contratto per sopraggiunte necessità proprie (l'art. 1809 cod. civ. prevede che il comodante può chiedere la restituzione dell'immobile soltanto se ne dimostra l'urgenza e l'imprevedibilità).

2) La convenzione stipulata prevede che è a carico del Comune non solo la manutenzione straordinaria, ma anche quella ordinaria (ad esempio: sostituzione di maniglie alle porte, riparazione di guasti delle varie rubinetterie dipendenti dall'uso, sostituzione di vetri o di una sola tegola, pulizia dei canali di gronda; per indicare i casi più ricorrenti). L'art. 1804 cod. civ. indica, invece, quali sono le obbligazioni del comodatario.

Frattanto, il Comune ha già provveduto a suo spese: a) a rendere funzionanti gli ascensori; b) ad installare un sistema antifurto; c) a collegare l'edificio a internet.

3) La "ciliegina" è costituita dalla facoltà concessa alla Fondazione di realizzare una struttura per l'accoglienza turistica (prevedibili anche il bar ed il ristorante) per l'accoglienza turistica (quindi di chiunque) con la messa a disposizione di tre camere (e chi impedirà alla Fondazione di metterne a disposizione altre). Quindi, la Fondazione ha anche scopo di lucro! Ed allora, era il caso di concedere il palazzo in comodato gratuito?

4) Non si comprende bene quale sia la destinazione dei locali a piano terra. Il risultato più evidente è che il numero dei locali dell'Ufficio del Giudice di Pace (che ha una maggiore competenza territoriale a seguito della soppressione di quello di Laviano) è stato ridotto. Le udienze sono celebrate in un'unica aula a piano terra, con qualche stanzetta adiacente, e la Cancelleria ha solo un piccolo vano per l'archivio. Nell'aula di udienza ed in quelle attigue può entrare chiunque anche quando l'Ufficio è chiuso, perché non hanno porte, e la porta di accesso alla Cancelleria è a vetro. Prima le udienze civili si tenevano al primo piano. Se vi dovesse essere la visita da parte di magistrati della Corte di Appello o del Tribunale, ne disporrebbero subito la chiusura. O se ne auspica la soppressione?

Non ho visto o sentito commenti di sorta. E' molto preoccupante, soprattutto se si considera che, tra le imprese esecutrici dei lavori ed i numerosi ingegneri ed architetti impegnati, per la ristrutturazione del palazzo sono stati spesi quattromiliardi e ottocento milioni di lire.

Cordiali saluti.

Bucino, 30/12/2019

Francesco Fanti
Mancini

IL REVISORE DEI CONTI
PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
(Art. 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267)

VERBALE N. 13/2019

Il sottoscritto Stefano Castellano, Revisore unico dei conti del Comune di Buccino, in data odierna Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: " IV Variazione d'urgenza di Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 – Assestamento Finale. Ratifica", acquisita in copia con tutti gli atti richiamati e a corredo delle proposta;

Esaminata la documentazione al fascicolo e rilevato che la proposta medesima Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, DLgs. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.); determina le seguenti variazioni:

Preso atto che:

- ✓ l'Anci (cfr le Linee guida del giugno 2017).
- ✓ la Corte dei conti: in particolare, la Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, nella deliberazione n. 3/2018, ha rilevato "l'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal dlgs 175".
- ✓ • • Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; • Preso atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di consiglio comunale n. 35 del 11.12.2019, invitando l'ente: } a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipazioni, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse; 2 } a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al medesimo D.Lgs. 118/2011);

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto IV^ Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 4, del d.lgs. n.267/2000) Assestamento Finale. Ratifica" tenuto conto di quanto sopra precisato.

Data. *Buccino/VA/24/12/2019*

Il Revisore Unico dei Conti
Stefano Castellano



IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GERARDO ROSANIA
F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 29 GEN. 2020 reg. al n° _____
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 29 GEN. 2020

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to Sabato A. Trimarco



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 13 D DIC. 2019



Il Segretario Comunale
GERARDO ROSANIA
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

Buccino, 29 GEN. 2020

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca